

(N. 813)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del **Senatore ROFFI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1954

Abolizione dei ruoli transitori ordinari e creazione di cattedre ordinarie per l'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge risponde a tre scopi:

a) sistemare gli insegnanti già dei ruoli del ginnasio, dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico inferiore che, con decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, furono passati ai ruoli transitori ordinari annessi alla scuola media;

b) dare la possibilità di entrare, mediante regolare concorso, nei ruoli ordinari — non transitori, non speciali transitori — a quanti appaiono condannati ad eterno avventiziato, dacchè da più di un decennio non si bandiscono concorsi a cattedre di lingue nella scuola media e, da tempo immemorabile, per le scuole d'avviamento;

c) porre fine al caos dell'insegnamento delle lingue, creando cattedre organiche distinte per tre tipi di scuole; con il voto che, in una revisione degli orari e dei programmi, si voglia dare alle discipline linguistiche più adeguato sviluppo.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di cattedre organiche, distinte per tipi di scuole,

come avviene per tutte le altre discipline e come non è in atto per l'insegnamento delle lingue, per cui non esistono cattedre ma raggruppamenti di ore presso uno o più istituti.

Dette cattedre vengono istituite:

a) ginnasi: 2 corsi: 16 ore;

b) magistrali: 2 corsi: 16 ore;

c) istituti tecnici (prima lingua): 2 corsi: 14-16 ore;

d) scuola media: la formulazione è uguale a quella adoperata dal decreto ministeriale 1° dicembre 1952 in vigore per il disegno e la matematica. Si ha cioè una cattedra per 12 ore di insegnamento con l'obbligo di integrare l'orario fino a 18 ore. Tale sistemazione inoltre permette di istituire cattedre anche nei piccoli centri che non è giusto siano eternamente condannati a valersi di incaricati;

e) scuole d'avviamento a tipo agrario, industriale e nautico: una cattedra ogni due corsi (18 ore): per quelle a tipo commerciale, ove un corso completo importa undici ore (3 + 3 + 5), non si può ovviamente costringere l'insegnante a ventidue ore settimanali;

si prevede perciò la cattedra su un solo corso con l'obbligo del completamento dell'orario fino alle diciotto ore.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono i criteri in base ai quali gli insegnanti degli abolendi ruoli transitori ordinari annessi alla scuola media vengono assegnati alle costituenti cattedre. È legittima la preoccupazione che chi da un decennio sopporta sacrifici morali e disagi fisici notevoli (due scuole spesso distanti, due presidi, doppie riunioni, doppi scrutini, orario doppio dei colloqui coi genitori, ecc.) non debba trasferirsi in altra città. *Nessuno quindi sia costretto a mutare di sede.* Immaginando il caso che, in un dato centro, i provenienti dal ruolo dei ginnasi siano in numero superiore alle cattedre nuove di ginnasio che nello stesso centro sarà possibile costituire (caso certo nei grandi centri, ove gli insegnanti di ruolo sono numerosi), è evidente che bisognerà formulare una graduatoria di merito in base all'anzianità d'appartenenza al ruolo stesso e, a parità, al voto di concorso e ad altri criteri da stabilire, per decidere chi debba rimanere al ginnasio, chi passare ad altra cattedra del tipo *b*) e *c*). È giusto infatti assegnare un diritto di prelazione su dette cattedre ai vecchi titolari del ginnasio, la cui cattedra era di ruolo *A*. In questo caso, coloro che provengono dagli istituti magistrali o dagli istituti inferiori che non trovassero posto nelle cattedre del tipo *b*) e *c*) dovrebbero passare alla media.

A ragion veduta non si contempla l'assegnazione all'avviamento, cattedra di tipo diverso. Del resto anche i ruoli speciali transitori non ammettono il passaggio dall'avviamento alla media.

Le cattedre di avviamento, come quelle di media che risultassero libere, dovrebbero essere immediatamente messe a concorso.

È evidente che, le cattedre di ruolo speciale transitorio si adegueranno, per quanto possibile, a quanto sopra stabilito nell'articolo 2. In particolare, non saranno ammessi completamenti nei ginnasi, negli istituti magistrali, nelle classi di collegamento degli istituti tecnici, là dove il titolare di ruolo speciale transitorio può espletare per intero il suo servizio nella scuola media.

L'articolo 5 è giusticato dal fatto che per talune lingue (tedesco e spagnolo) non esistono due corsi paralleli nella stessa scuola.

Ho appena accennato, nel corso della presente relazione — che ho voluto mantenere nei limiti di un breve commento esplicativo al disegno di legge — alla situazione di grave disagio in cui trovansi gli insegnanti di lingue delle scuole secondarie inferiori e di ginnasio perchè di tale penosa situazione si è già occupato il Senato in occasione di una mia interrogazione sulla materia al Ministro della pubblica istruzione, che risale ormai a parecchi mesi fa.

Fu allora riconosciuto anche dal Ministro che il problema era urgente e che bisognava risolverlo. Sono infatti ormai dieci anni che i professori vivacchiano in questo limbo del ruolo transitorio, mentre i giovani che si laureano nelle nostre Facoltà non trovano alcuna cattedra di scuola secondaria inferiore o di ginnasio superiore, così, che, pur avendo a disposizione molte ore di insegnamento in queste scuole che sono — e bisogna compiacersene — in continuo aumento, sono costretti a rimanere incaricati o supplenti con tutte le conseguenze — più volte unanimemente deprecate — deleterie per gli insegnanti e per gli alunni, che tale stato comporta.

Si esprime perciò la fiducia che il presente disegno di legge incontrerà la unanime approvazione dei colleghi.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Si aboliscono i ruoli transitori ordinari degli insegnanti di lingue straniere istituiti con decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, articolo 15.

## Art. 2.

Si istituiscono in organico le seguenti cattedre di lingua e letteratura straniera con i programmi fissati per le singole classi dalle vigenti disposizioni:

a) nei ginnasi: una cattedra ogni due corsi;

b) negli istituti magistrali: una cattedra ogni due corsi;

c) negli istituti tecnici ad indirizzo amministrativo o ad indirizzo mercantile: una cattedra ogni due corsi;

d) nella scuola media: una o due cattedre quando vi siano rispettivamente almeno due o cinque corsi. Quando i corsi siano dispari l'orario d'insegnamento sarà ripartito equamente dal Preside fra i titolari;

e) nelle scuole di avviamento professionale: una cattedra ogni due corsi. Nei tipi di scuole ove i due corsi superino le diciotto ore settimanali, si istituirà una cattedra per ogni corso, con l'obbligo, per il titolare, di completare l'orario in classi di corsi collaterali e nell'annessa scuola tecnica.

## Art. 3.

Gli insegnanti attualmente in ruolo transitorio ordinario, ferma restando la loro appar-

tenenza ai ruoli *A* o *B*, saranno assegnati alle cattedre come sopra istituite, con i seguenti criteri:

quelli provenienti dal ruolo dei ginnasi alle cattedre di cui alla lettera a) dell'articolo 2;

quelli provenienti dal ruolo degli istituti magistrali alle cattedre di cui alla lettera b);

quelli provenienti dal ruolo degli istituti tecnici inferiori alle cattedre di cui alla lettera c).

## Art. 4.

Onde far sì che nessuno degli insegnanti sia costretto a mutar residenza, nel caso che gli insegnanti di ruolo transitorio ordinario provenienti dal ruolo del ginnasio siano, in un determinato centro, più numerosi delle cattedre del tipo a) ivi costituite, essi avranno diritto di prelazione sulle cattedre del tipo b) e c) esistenti nello stesso centro. Qualora gli insegnanti di ruolo transitorio ordinario provenienti dal ruolo degli istituti magistrali o degli istituti tecnici inferiori non trovino posto nelle cattedre di cui alle lettere b) e c), essi potranno essere assegnati alle cattedre del tipo d). Tutti potranno però avvalersi delle disposizioni dell'articolo 3 in caso di successive vacanze di cattedre.

## Art. 5.

Qualora un insegnante dei ruoli transitori ordinari non trovi sistemazione in nessuno dei modi sopra indicati, per l'impossibilità di costituire cattedre con corsi paralleli d'una stessa scuola, sarà costituita, in via transitoria, una cattedra *ad personam* comprendente un corso di scuola media e un corso di ginnasio o di istituto magistrale. L'insegnante dipenderà amministrativamente dalla scuola in cui insegna per un maggior numero di ore.